



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.	Oggetto: Determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021
Data 30/06/2021	2021

L'anno, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 16,30, in Airola, nell'apposita sala di Palazzo Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo esaurimento delle formalità di cui alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta di convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

	PRESENTE		PRESENTE
NAPOLETANO MICHELE	SI	BERNARDO ANTONIETTA	SI
INFLUENZA CARMINE ANTONIO	SI	FALZARANO GENNARO	SI
ABBATE GIULIA	SI	LAUDANDO BARTOLOMEO	SI
CAPONE ANGELINA	SI	MALTESE GIUSEPPE	SI
BUONO VINCENZA	SI		
FALZARANO VINCENZO	SI		
STRAVINO GIUSEPPE	SI		
FALCO ANTONIO	NO		
DE SISTO ANGELO	SI		

Presiede Dott. DE SISTO Angelo

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall'art. 73 del Regolamento del Consiglio Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni.

Il Consigliere Stravino dà lettura della presente proposta di delibera n.13/2021 ad oggetto “Determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” (allegato sub A), sulla quale è stato espresso dai competenti Responsabili il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000, nonché il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del medesimo D.Lgs;

Il Consigliere Maltese interviene elogiando il lavoro fatto dall’Ufficio Tributi pur in assenza di indirizzo politico da parte dell’Assessore delegato ai Tributi che, peraltro, non risulta essere nemmeno il firmatario della presente proposta di delibera; si sofferma sulla annosa questione, restata irrisolta, relativa al non completo accertamento dell’evasione tributaria, come peraltro dichiarato dallo stesso Assessore in una precedente seduta consiliare; anticipa voto contrario;

Il Consigliere Abbate abbandona la seduta;

Il Consigliere Laudando interviene chiedendo di conoscere l’importo erogato all’Ente, a valere sul decreto Ristori bis, finalizzato ad operare riduzione per le attività produttive, cui dà risposta il Responsabile del Servizio Finanziario, e proponendo di finalizzare la somma rinvenuta nel PEF, pari ad euro 7.000,00 “introiti per materiali da recupero“, quale incentivo ai cittadini che operano in maniera corretta la raccolta differenziata; anticipa voto favorevole;

Il Consigliere Bernardo interviene auspicando un efficientamento del servizio Rifiuti, in particolare per ciò che concerne le bonifiche di siti interessati da sversamento illecito, collegandolo anche all’annosa questione della carenza di Vigili urbani che, ove in numero maggiore, potrebbero senz’altro assicurare un più capillare controllo territoriale; anticipa voto favorevole;

Il Consigliere Influenza abbandona la seduta;

Il Consigliere Stravino e, di poi, il Sindaco intervengono evidenziando che nonostante le criticità connesse alla emergenza covid-19 il costo del servizio rifiuti è restato invariato, non mancando di evidenziare, in replica al Consigliere Maltese, che il Servizio Tributi, così come tutti i servizi comunali, operano efficientemente ed in esecuzione di direttive politiche, precise e dettagliate, sempre rispondenti alle esigenze della Collettività; non ritengono accoglibile la richiesta del Consigliere Laudando, in quanto differenziare i rifiuti è un obbligo di legge e, dunque, al momento, non necessitano premi, necessitando invece sanzionare chi non adempie in modo corretto, e ritenendo ancora che la suddetta somma, ripartita tra gli utenti virtuosi, risulterebbe comunque irrisoria; anticipano voto favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i suddetti interventi;

Visto l’esito della seguente votazione, espressa nei modi di legge, anche ai fini della immediata eseguibilità: favorevoli n. 9 – contrari n. 1 (Cons. Maltese)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di consiglio n.13/2021 ad oggetto “Determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” (allegato A).

E' Verbale – letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. DE SISTO Angelo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla MOSCATO

Il Responsabile

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data _____ per rimanervi gg. 15 consecutivi:

- all'Albo Pretorio on-line come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69;


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

Airola, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Iadevaia



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

SERVIZIO Tributi

Sindaco NAPOLETANO Michele -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 11/06/2021

OGGETTO: Determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano economico finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il Servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 del D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, al comma 5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto

che la Legge Regionale n. 14/2016 disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

che la medesima Legge ha Istituito l'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento per l'esercizio associato delle funzioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);

che la stessa Legge ha stabilito che il soggetto di Governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA);

che nel territorio in cui opera il Comune di Airoia è, dunque, presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Entrate, di concerto con i Responsabili dei Servizi Ecologia e Finanze, sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio igiene urbana, Ditta

Lavorgna srl, ha predisposto il PEF grezzo 2021, di poi, trasmettendolo all'ATO Benevento, nella qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ai fini della validazione;

Vista l'allegata Determinazione di Validazione n.86 del 09.06.2021, a firma del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale Benevento – Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrato dei rifiuti, ad oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021";

Esaminato l'allegato Piano economico finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, in particolare per quanto concerne gli aspetti di sua competenza, così come disposto dalla delibera Arera n°443/2019, integrata dalla successiva delibera n° 238/2020 (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG);

Dato atto che dalla suddetta validazione emerge una **Tariffa complessiva, riconosciuta per l'anno 2021, pari ad euro 1.837.550,00, di cui € 941.648,00 (al netto dei contributi MIUR per € 8.240,00) per la componente variabile e € 895.901,00 (al netto del recupero evasione per € 11.928,00) per la componente fissa;**

Considerato che

- l'art. 4, comma 5, della suddetta Delibera 443/2019 afferma che *"In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*;

- l'ammontare globale delle tariffe rappresenta il costo globale del servizio che l'Ente locale è legittimato ad addebitare all'utenza nel suo complesso; laddove il costo globale del servizio sia inferiore al costo riconosciuto e validato dall'Ente d'Ambito, alla generalità degli utenti deve essere addebitato il costo globale effettivo del servizio che garantisca l'equilibrio economico finanziario della gestione;

Visto che il costo globale del servizio, stimato dall'Ufficio Ecologia, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, per l'anno 2021, è pari ad **€ 1.749.070,19 (comprensivo della quota 2021 prevista dalla deroga ex art. 107 c.5 D.L. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR), di cui € 1.109.758,39 per la componente variabile e € 639.311,80 per la componente fissa;**

Tenuto conto che il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai Legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il Piano (Soggetto gestore del Servizio igiene urbana e Comune), attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31/07/2020, il cui adeguamento al D.Lgs. n. 116/2020 è posto all'approvazione di questo Organo nella medesima seduta consiliare;

Ritenuto, per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, proporre di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di

Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione, da trasmettere all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della richiamata deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Ecologia, Entrate, Finanziario;

Dato atto che ai fini dell'approvazione della presente proposta di delibera necessita l'acquisizione del parere del Revisore dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che la presente proposta di deliberazione ed i suoi allegati, prima dell'approvazione da parte dell'Organo consiliare, saranno esaminati dalla competente Commissione Consiliare permanente ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso;


Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario, relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore e del comune, predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la Relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, saranno trasmesse, per il tramite dell'Ente d'Ambito, mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
4. di dichiarare la delibera approvativa della seguente proposta immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Si porta all'esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. 267/2000.

Il proponente - relatore (NAPOLETANO Michele)



Il Responsabile del Procedimento

Mozia Couetta Mrozehere

Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere: favorevole


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Mozia Couetta Mrozehere

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:



APPROVATA CON DELIBERA

n° 12 del 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Airola

Provincia di Benevento

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Parere revisore dei conti proposta di deliberazione al Consiglio Comunale nr. 13 del 11.06.2021, avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021.**”

Il Revisore dei conti del Comune di Airola, ricevuta tramite pec la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale nr. 13 del 11.06.2021 con allegata richiesta di parere a firma del Segretario generale dell'Ente, nonché della comunicazione dell'Ente Ambito Territoriale Ottimale di Benevento.

Visto

- l' art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrate dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cut all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

preso atto che:

- la Legge regionale 14/2016 che disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- la medesima Legge ha istituito l'Ambito Territoriale Ottimale Benevento per l'esercizio associato delle funzioni relative al Servizio di gestione



integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV), ed ha stabilito che il soggetto di Governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (.EdA);

- che l'art. I, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la suddetta Autorità, con Deliberazione 225/2018, ha avviato il procedimento per introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di rifiuti;
- che la stessa Autorità, con deliberazione 715/2018, ha avviato il procedimento per la introduzione del citato sistema di monitoraggio delle Tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- che la stessa Autorità, con deliberazione 242/2019, ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- che la stessa Autorità, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per la determinazione delle Tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- che l' allegato 1) alla richiamata deliberazione 443 definisce l'Ente territorialmente competente (ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario la Regione o la Provincia autonoma, o altri Enti competenti, secondo la normativa vigente;
- che l'art. 6 della medesima deliberazione disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che, all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:
 - ✓ la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
 - ✓ la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - ✓ la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (allegato 2 alla delibera 443);
 - ✓ la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - ✓ l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive determinazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 - ✓ la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di trenta giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

considerato che

- il comune di Airola si é avvalso della facoltà concessa dall'art. 30 del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, al comma 5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 e dall'art. 53, comma 16 della l. 23.12.2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30.06.2021
- il Responsabile del Servizio Entrate, di concerto con i Responsabili dei Servizi Ecologia e Finanze, e sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio igiene urbana, Ditta Lavrogna srl, ha predisposto il PEF grezzo 2021, di poi, trasmettendolo all'EDA Benevento, nella qualità di Ente territorialmente competente (ETC), ai fini della validazione;

preso atto

- dell'allegata determinazione di Validazione n. 86 del 09.06.2021, a firma del direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale Benevento — Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrato dei rifiuti, ad oggetto "Validazione del PEF anno 2021;
- della validazione da emerge una tariffa complessiva per l' anno 2021 pari ad € pari ad € **1.837.550,00**, di cui € 941.648,00 (al netto dei contributi MIUR per 8.240,00 per la componente variabile ed € 895.901,00 (al netto della componente fissa;
- che i costi globali del servizio, sono stimati dall'ufficio Ecologia, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. per l'anno 2021, sono pari a 1.749.070,19 (comprensivo della quota 2021 prevista dalla deroga ex art. 107 e 5 del D.L. 18/20; differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi pef 2020 approvato in applicazione del MTR) di cui € 1.109.758,39 per la componente variabile e € 639.311,80 per la componente fissa;

visto

- il Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato alla proposta di delibera nr. 86;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31/07/2020;

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile Servizio Finanziario, sostituito dal Segretario Generale;



Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Airola,

esprime parere favorevole all'approvazione Piano Economico Finanziario
per la determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021

addì , 17.06.2021

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott. Vito Trotta





CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) costituisce un documento programmatico che rappresenta gli interventi economici ed ambientali predisposti per affrontare l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, descrivendone e progettandone anche dinamicamente l'evoluzione nel tempo.

L'art. 1, Allegato A, della delibera ARERA 443/2019 prevede che il Piano Economico Finanziario, elaborato, a norma dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, dal gestore del servizio integrato dei rifiuti, reca l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

Il servizio di "Raccolta e trasporti rifiuti urbani e speciali, spazzamento e servizi igiene pubblica nel comune di Airola", si basa su un sistema di erogazione dei rifiuti domiciliare "porta a porta", sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, effettuato da un unico gestore dei servizi con durata settennale.

Tale servizio è stato affidato con determina del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale n. 11 del 31/05/2018 alla società Lavorgna srl con sede Legale alla via Tratturo Regio – San Lorenzello (BN), giusto Contratto di appalto rep. n. 1897 del 25.10.2018.

Determinazione dei corrispettivi

Entrate Tariffarie di riferimento

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

Per cui il costo complessivo per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Airola, previsto per l'anno 2021, ammonta a complessivi **€ 1.749.070,19**.

Pertanto, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è dato dalla seguente equazione:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

a = anno 2021

$\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU

$\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

$\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è dato da:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)RC_{TV,a} / r$$

Dove:

CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati

CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU

CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU

CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate

$b(AR_a)$ dove b è il fattore di sharing dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6), mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato

$(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

$(1 + \gamma_a)RC_{TV,a} / r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019–2020 mentre

$RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è dato da:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + (1 + \gamma_a)RC_{TF,a} / r$$

Dove:

CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio

CC_a sono i costi comuni

CK_a sono i costi d'uso del capitale

$(1 + \gamma_a)RC_{TF,a} / r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 , r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili

- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- gradualità e conguaglio relativi ai costi variabili 2019 e 2020.

Costi fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art.6, comma6.2, MTR 443/2019/R/rig). L'aggiornamento dei valori dall'anno "a-2" all'anno "a", ai sensi dell'art. 6, comma 6.5, MTR 493/2020/R/rif, avviene con l'applicazione del tasso di inflazione FOI pari: $I^{2020} = 1,10\%$ $I^{2021} = 0,10\%$

Di conseguenza ogni valore sia dei costi fissi che dei costi variabili per il 2021, relativi all'anno 2019, dovrà essere moltiplicato per $(1+1,10\%)*(1+0,10\%)=1,012011$.

Costi riconosciuti

L'Autorità ha definito i "Costi Riconosciuti" quali costi ammessi al riconoscimento tariffario e calcolati secondo criteri di efficienza.

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dal PEF 2019, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2.

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. art. 1 allegato A alla Delibera 443/2019. In particolare:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;

- B14 - Oneri diversi di gestione.

L'elencazione dei costi viene esposta al comma 3 dall'articolo 6 del MTR, In "un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili", tali costi (co.4) devono essere riclassificati ai fini del calcolo della TARI 2021 in:

- Costi operativi di gestione (*CGa*)
- Costi Comuni (*CCa*)
- Costi Uso del capitale (CK) – per la parte relativa agli accantonamenti.

Ai costi effettivamente riconosciuti vanno inoltre sommate algebricamente due ulteriori componenti:

- quota dei proventi derivanti dalla vendita di materiali ed energia dai rifiuti, pari ad Euro 7.027,71, e quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, pari ad Euro 62.467,14; i fattori di riduzione dell'ammontare delle componenti di ricavo che operano in riduzione dei costi vengono denominati fattori di sharing (b);
- quota della componente a conguaglio relativa all'annualità a-2.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif), e l'aggiornamento viene determinato ai sensi dell'art. 6, comma 6.5 MTR 493/2020/R/rif utilizzando come parametro la variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'Indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati) esclusi i tabacchi nei mesi di luglio dell'anno "a-1" rispetto a giugno dell'anno successivo "a".

Costi operativi di gestione

I costi operativi di gestione *CGa* sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CLS_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi per lo svolgimento del servizio sono state computate le seguenti voci:

CSL - In tale sezione sono riportati gli importi relativi ai servizi di spazzamento e lavaggio manuale e meccanizzato delle strade e del suolo pubblico, svuotamento dei cestini stradali e raccolte delle foglie.

CRT - In tale sezione sono riportati gli importi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati derivanti dal contratto di appalto e dall'offerta presentata.

CTS - In tale sezione sono riportati i costi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei sovvalli provenienti dalla selezione della raccolta multimateriale nonché dalla selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta degli abbandoni. **CRD** - In tale sezione sono riportati gli importi relativi alla raccolta dei rifiuti differenziati.

CTR - Costi dell'attività di trattamento della carta e di separazione dei flussi di multimateriale per la vendita al mercato o ai consorzi (COREPLA, RICREA e CIAL) nonché i costi di trattamento e recupero a carico dell'impresa delle diverse frazioni differenziati.

$COI_{TV,\alpha}^{exp} + COI_{TF,\alpha}^{exp}$ – Rappresentano i costi operativi incentivanti nella loro componente variabile e fissa (l'apice "exp" ha il significato di "attesti"), essi si correlano ai progetti di miglioramento che l'Ente territorialmente competente intende introdurre nel servizio sul territorio per l'anno 2021.

Costi Comuni

I costi operativi comuni $CC\alpha$ sono pari a:

$$CC\alpha = CARC\alpha + CGG\alpha + CCD\alpha + CO_{AL,\alpha}$$

La voce $CARC\alpha$ è data dai costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (includere le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione dei rapporti con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b).

In particolare, con l'adozione del MTR l'Autorità ha ritenuto di includere nei costi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, volte appunto a ridurre la produzione di rifiuti.

Qualora la determinazione del $CARC$ sia di competenza del Comune:

- non sarà possibile riportare semplicemente quanto inserito a suo tempo nel Pef 2019, ma occorrerà provvedere alla sua rideterminazione secondo la metodologia MTR;
- si ritiene di poter fare riferimento alle spese impegnate, rilevate dal conto del bilancio dell'anno (a-2);
- è possibile riportare una quota-parte dei costi comuni e dei costi indiretti, purché siano stati chiaramente esplicitati i criteri di riparto e di imputazione.

Come confermato da ARERA il dato che si rileva è un costo massimo ammesso. Resta quindi a carico del Comune esplicitare e motivare i criteri scelti per l'imputazione della spesa. L'art. 9 del MTR, tra i Costi comuni individua la voce $CCD\alpha$. Essa si, nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente ai costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati.

L'art. 14 del MTR riguarda invece la componente "Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario", comprensivi degli accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che, nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari

l'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

In buona sostanza, così come già in passato, è possibile quantificare due distinte voci, con diversa natura:

- le perdite su crediti: voci di costo che derivano da crediti effettivamente inesigibili, per i quali è stata già accertata l'impossibilità di riscossione, ad esempio perché l'atto di accertamento tributario è stato annullato, o sono state esperite senza successo le procedure cautelari ed esecutive, o il soggetto passivo è fallito, o non vi sono eredi del soggetto deceduto;
- l'accantonamento per il rischio su crediti, riferito a crediti esigibili ma di dubbia esigibilità, per i quali viene costituito un apposito fondo, da iscrivere nello stato patrimoniale, attraverso quote annue di accantonamento.

Nello specifico il PEF 2021 prevede:

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.

CGG - Costi generali di gestione.

CCD - sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili pari a zero.

COal - Altri costi pari a zero.

Costo d'uso del capitale

CK — Costi d'uso del capitale (formati da ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito).

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.

In sede di approvazione del PEF 2020, in applicazione del MTR (deroga ex art. 107 c.5 d.l.18/20) si è determinato uno scostamento di Euro 18.977,48 quale differenza tra i costi variabili e fissi 2019 rispetto al 2020 prevedendo di recuperare tale scostamento in n. 3 annualità successive a partire dal 2021 per un importo annuo di € 6.325,83.

Nella fattispecie la differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 risulta essere pari ad Euro 44.944,94. Invece per quanto riguarda lo scostamento tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 risulta essere negativo pari a -25.967,45 Euro determinando quindi un saldo contabile pari ad Euro 18.977,48.

Poste attive ai fini della determinazione tariffaria

Tra le componenti positive indicate nel PEF 2021 solo ai fini conoscitivi e però considerate per l'elaborazione della tariffa Tari in abbattimento del montante Tari viene indicato:

- il contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione relativo alle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche per un importo pari a Euro 10.076,36 per l'anno 2019, per l'anno 2021 si prevede che il contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione sarà pari ad Euro 8.239,87,
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, pari ad Euro 11.928,00.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro-categoria prevista dal metodo MTR, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Per l'anno 2021, i costi sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2019 e sulla base della previsione degli ulteriori interventi che si intendono adottare per la loro riduzione.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	268.618,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	144.641,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTS costi trattamento e smaltimento rsu	210.345,93 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	619.887,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	221.275,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		186.721,93 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		180.918,22 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		0,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		7.027,71 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		62.467,14 €
	fattore sharing b	0,30	fattore sharing w 0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		2.108,31 €
	b(1+w)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		20.614,16 €

RC Conguagli	Rctv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-810.674,37 €	
	Rctf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-913.092,51 €	
	coefficiente gradualità γ	0,54	rateizzazione r	4
	(1+y)Rctv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		-109.441,03 €	
	(1+y)Rctf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		-123.267,48 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		0,00 €	
	Oneri fissi		0,00 €	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili			
	<ul style="list-style-type: none"> - rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{TV} -8.655,81 € - scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP-TV} 32.000,00 € - oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP-TV} 0,00 € - rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 0,00 € - quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC_{TV,2020/r2020} (se r2020>1) 0,00 € 			
	Costi fissi			
	<ul style="list-style-type: none"> - rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU_{TF} 14.981,64 € - scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP-TF} 0,00 € - quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC_{TF,2020/r2020} (se r2020>1) 0,00 € 			
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		20.167,87 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		5,44%	
	TVa-1 Costi totali anno precedente		0,00 €	
Costi fissi effettivi			507.804,44 €	
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			131.507,36 €	
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)Rctf/r-Df+Cd2019f$		639.311,80 €	
Costi variabili effettivi			1.087.329,62 €	
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente			22.428,77 €	
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COltv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)Rctv/r+Cd2019v$		1.109.758,39 €	
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		1.749.070,19 €	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.398.731,43	% costi fissi utenze domestiche	79,97%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 79,97\%$	€ 511.257,65
		% costi variabili		Ctuv - totale dei costi	$Ctuv =$	€ 887.473,78

		utenze domestiche	79,97%	variabili attribuibili utenze domestiche	$\Sigma TV \times 79,97\%$	
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 350.338,76	% costi fissi utenze non domestiche	20,03%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,03\%$	€ 128.054,15
		% costi variabili utenze non domestiche	20,03%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,03\%$	€ 222.284,61

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Il criterio scelto per la ripartizione dei costi tra le due macro-categorie di utenze domestiche e non domestiche si basa sulla quantità globale dei rifiuti prodotti dal Comune di Airola nel corso dell'anno.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza:

Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio

ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Ta.Ri. per il 2021 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.398.731,43	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 511.257,65
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 887.473,78

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 350.338,76	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 128.054,15
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 222.284,61

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Nucleo familiare 1	101.193,22	0,81	809,48	0,60	0,907262	108,983865
1 .2	Nucleo familiare 2	112.266,68	0,94	743,64	1,40	1,052872	254,295685
1 .3	Nucleo familiare 3	103.313,23	1,02	656,91	1,80	1,142478	326,951596
1 .4	Nucleo familiare 4	94.481,56	1,09	597,65	2,20	1,220883	399,607506
1 .5	Nucleo familiare 5	26.765,81	1,10	157,90	2,90	1,232084	526,755349
1 .6	Nucleo familiare 6	12.856,72	1,06	73,18	3,40	1,187281	617,575237
1 .1	Nucleo familiare 1-Riduzione pensionati estero	343,00	0,81	3,00	0,60	0,302532	36,327955
1 .2	Nucleo familiare 2-Riduzione pensionati estero	328,00	0,94	2,00	1,40	0,351032	84,789447
1 .3	Nucleo familiare 3-Riduzione pensionati estero	97,00	1,02	1,00	1,80	0,380938	109,002029
1 .5	Nucleo familiare 5-Riduzione pensionati estero	122,00	1,10	1,00	2,90	0,410732	175,627499
1 .1	Nucleo familiare 1-Riduzione portatori di handicap	3.263,00	0,81	25,00	0,60	0,635083	76,288705
1 .2	Nucleo familiare 2-Riduzione portatori di handicap	4.881,00	0,94	28,00	1,40	0,737010	178,006980
1 .3	Nucleo familiare 3-Riduzione portatori di handicap	3.474,00	1,02	22,00	1,80	0,799734	228,866117
1 .4	Nucleo familiare 4-Riduzione portatori di handicap	2.814,00	1,09	19,00	2,20	0,854618	279,725254
1 .5	Nucleo familiare 5-Riduzione portatori di handicap	692,00	1,10	6,00	2,90	0,862459	368,728744
1 .6	Nucleo familiare 6-Riduzione portatori di handicap	353,00	1,06	1,00	3,40	0,831096	432,302666
1 .1	Nucleo familiare 1-Uso discontinuo	9.421,00	0,81	67,00	0,60	0,725809	87,187092
1 .2	Nucleo familiare 2-Uso discontinuo	648,21	0,94	5,92	1,40	0,842297	203,436548
1 .3	Nucleo familiare 3-Uso discontinuo	97,00	1,02	1,00	1,80	0,913982	261,561276
1 .5	Nucleo familiare 5-Uso discontinuo	100,00	1,10	1,00	2,90	0,985667	421,404279

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	139,00	0,45	4,00	0,797616	1,412024
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	21.550,84	0,36	3,20	0,638092	1,129619
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impia	997,00	0,63	5,53	1,116662	1,952124
2 .8	Alberghi senza ristorante	184,00	0,85	7,50	1,506608	2,647546
2 .9	Case di cura e riposo	20.946,00	0,90	7,90	1,595232	2,788748
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali	5.228,63	0,90	7,90	1,595232	2,788748
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	493,00	0,48	4,20	0,850790	1,482626
2 .13	Negozi di abbigliamento, calzature, libr	1.377,33	0,85	7,50	1,506608	2,647546
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1.197,50	1,01	8,88	1,790204	3,134694
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tend		0,56	4,90	0,992588	1,729730
2 .17	Attivita' artigianali tipo botteghe: parr	109,60	1,19	10,45	2,109251	3,688914
2 .18	Attivita' artigianali tipo botteghe:fale	453,00	0,77	6,80	1,364809	2,400442
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	797,00	0,91	8,02	1,612956	2,831109
2 .20	Attivita' industriali con capannoni di p	4.814,28	0,33	2,90	0,584918	1,023717
2 .21	Attivita' artigianali di produzione beni	841,00	0,45	4,00	0,797616	1,412024
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	216,00	3,40	29,93	6,026432	10,565475
2 .23	Mense, birrerie, hamburgerie	252,00	2,55	22,40	4,519824	7,907338
2 .24	Bar, cafe', pasticceria	116,25	2,56	22,50	4,537548	7,942639
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s	4.026,33	1,56	13,70	2,765068	4,836184
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	326,80	1,56	13,77	2,765068	4,860895
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	390,76	4,42	38,93	7,834361	13,742531
2 .28	Ipermercati di generi misti	600,00	1,65	14,53	2,924592	5,129179
2 .30	Discoteche, night club		0,77	6,80	1,364809	2,400442
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Rid. 25% per riciclo-Riduz	313,00	3,40	29,93	6,026432	7,924106
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven-Riduzione 10%	700,00	0,36	3,20	0,574283	1,016657
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali-Riduzione 10%	40,00	0,90	7,90	1,435708	2,509874
2 .18	Attivita' artigianali tipo botteghe:fale-Riduzione 10%	138,00	0,77	6,80	1,228328	2,160397
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Riduzione 10%	139,00	0,91	8,02	1,451661	2,547998
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s-Riduzione 10%	350,00	1,56	13,70	2,488561	4,352566
2 .11	Uffici, agenzie, studi professionali-Riduzione 10%	77,00	0,90	7,90	1,435708	2,509874
2 .17	Attivita' artigianali tipo botteghe: parr-Riduzione 10%	544,35	1,19	10,45	1,898326	3,320023
2 .18	Attivita' artigianali tipo botteghe:fale-Riduzione 10%	182,00	0,77	6,80	1,228328	2,160397
2 .21	Attivita' artigianali di produzione beni-Riduzione 10%	595,00	0,45	4,00	0,717854	1,270822
2 .23	Mense, birrerie, hamburgerie-Riduzione 10%	106,00	2,55	22,40	4,067841	7,116604

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Nucleo familiare 1	12199	212.085,25		212.085,25	10.604,26	196.897,41	-15.187,84	-7,16%	9.844,87	-759,39
1 .2 Uso domestico-Nucleo familiare 2	14515	314.900,29		314.900,29	15.745,01	317.925,28	3.024,99	0,96%	15.896,26	151,25
1 .3 Uso domestico-Nucleo familiare 3	14927	330.786,97		330.786,97	16.539,35	341.118,11	10.331,14	3,12%	17.055,91	516,56
1 .4 Uso domestico-Nucleo familiare 4	15313	350.935,04		350.935,04	17.546,75	361.898,53	10.963,49	3,12%	18.094,93	548,18
1 .5 Uso domestico-Nucleo familiare 5	16009	114.696,20		114.696,20	5.734,81	119.707,38	5.011,18	4,36%	5.985,37	250,56
1 .6 Uso domestico-Nucleo familiare 6	17340	57.690,12		57.690,12	2.884,51	61.185,21	3.495,09	6,05%	3.059,26	174,75
2 .1 Uso non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni	10400	5.628,90		5.628,90	281,45	5.262,51	-366,39	-6,50%	263,13	-18,32
2 .3 Uso non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	213335	39.936,14		39.936,14	1.996,81	39.209,29	-726,85	-1,82%	1.960,46	-36,35
2 .4 Uso non domestico-Campeggi, distributori carburanti, impia	16617	2.915,08		2.915,08	145,75	3.059,59	144,51	4,95%	152,98	7,23
2 .8 Uso non domestico-Alberghi senza ristorante	21600	2.075,03		2.075,03	103,75	2.384,77	309,74	14,92%	119,24	15,49
2 .9 Uso non domestico-Case di cura e riposo	161123	95.290,68		95.290,68	4.764,53	91.826,82	-3.463,86	-3,63%	4.591,34	-173,19
2 .11 Uso non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	5976	26.447,14		26.447,14	1.322,36	26.469,22	22,08	0,08%	1.323,46	1,10
2 .12 Uso non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	24650	1.196,27		1.196,27	59,81	1.150,38	-45,89	-3,83%	57,52	-2,29
2 .13 Uso non domestico-Negozi di abbigliamento, calzature, libr	10051	22.015,06		22.015,06	1.100,75	21.146,88	-868,18	-3,94%	1.057,34	-43,41
2 .14 Uso non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	8597	4.772,13		4.772,13	238,61	5.897,57	1.125,44	23,58%	294,88	56,27
2 .15 Uso non domestico-Negozi particolari quali filatelia, tend	9147	3.466,32		3.466,32	173,32	3.141,70	-324,62	-9,36%	157,09	-16,23
2 .17 Uso non domestico-Attivita' artigianali tipo botteghe: parr	5633	5.880,22		5.880,22	294,01	5.584,15	-296,07	-5,03%	279,21	-14,80
2 .18 Uso non domestico-Attivita' artigianali tipo botteghe:fale	33894	20.298,88		20.298,88	1.014,94	17.522,45	-2.776,43	-13,67%	876,12	-138,82
2 .19 Uso non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7800	3.846,82		3.846,82	192,34	4.097,86	251,04	6,52%	204,89	12,55
2 .20 Uso non domestico-Attivita' industriali con capannoni di p	82015	7.767,41		7.767,41	388,37	7.744,39	-23,02	-0,29%	387,22	-1,15
2 .21 Uso non domestico-Attivita' artigianali di produzione beni	15091	3.488,36		3.488,36	174,42	3.268,41	-219,95	-6,30%	163,42	-11,00
2 .22 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12480	19.889,81		19.889,81	994,49	17.360,73	-2.529,08	-12,71%	868,04	-126,45
2 .23 Uso non domestico-Mense, birrerie, amburgherie	5967	3.389,80		3.389,80	169,49	4.128,59	738,79	21,79%	206,43	36,94
2 .24 Uso non domestico-Bar, cafe', pasticceria	9473	25.926,47		25.926,47	1.296,32	24.916,58	-1.009,89	-3,89%	1.245,83	-50,49
2 .25 Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta, macelleria, s	16571	34.247,33		34.247,33	1.712,37	32.999,50	-1.247,83	-3,64%	1.649,98	-62,39
2 .26 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	6808	2.449,40		2.449,40	122,47	2.492,16	42,76	1,74%	124,61	2,14
2 .27 Uso non domestico-Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, p	5122	9.697,31		9.697,31	484,87	9.157,05	-540,26	-5,57%	457,85	-27,02
2 .28 Uso non domestico-Ipermercati di generi misti	60000	5.019,17		5.019,17	250,96	4.832,27	-186,90	-3,72%	241,61	-9,35
2 .30 Uso non domestico-Discoteche, night club	4700	166,67		166,67	8,33	148,76	-17,91	-10,74%	7,44	-0,89

Piano Economico Finanziario TA.RI.

Agevolazioni						16.536,88		%		
TOTALI		1.726.904,27		1.726.904,27	86.345,21	1.732.533,55	5.629,28	%	86.626,69	281,48